



Tali evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Considerati tali elementi, si precisa che in relazione alle **deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, le stesse rientrano tra gli atti urgenti ed improrogabili**, trattandosi di atti per la cui approvazione la legge prescrive dei termini precisi (si veda da ultima la nota del Servizio finanza locale di questa Direzione centrale del 21 luglio 2020, prot. n. 22258/P).

Si fa presente infine che, come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando **le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo**.

## **DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Si ricorda che a partire dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale.

In particolare, l'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, avente ad oggetto "*Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione*", recita:

"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Tale disposizione è diretta ad evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati.

Per quanto riguarda la decorrenza del divieto, quanto previsto dalla norma va riferito alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

A tale proposito va segnalato che, **atteso il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum costituzionale confermativo**, il divieto decorre in data antecedente alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Più precisamente, **il divieto decorre già dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum ovvero dal 18 luglio u.s..**

Per quanto riguarda i soggetti destinatari, il dato testuale "tutte le amministrazioni" va riferito essenzialmente agli organi che rappresentano le singole amministrazioni.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 20/2005, ha precisato che "*l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale*" e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non debbono comunque essere utilizzati mezzi, risorse,

personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 28/2000, in caso di accertata violazione l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. La mancata ottemperanza all'ordine dall'Autorità comporta, a sua volta, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Corecom FVG all'indirizzo: [corecom@regione.fvg.it](mailto:corecom@regione.fvg.it).

Distinti saluti.

La Direttrice del Servizio  
dott.ssa Annamaria Pecile  
(sottoscritto con firma digitale)

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni al voto  
Segretari comunali dei Comuni al voto  
Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto - A.R.C.  
Segretariato generale del Consiglio regionale  
Corecom FVG

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:  
Gorizia  
Pordenone  
Udine  
Servizio finanza locale  
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)